



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



LECCE
(capofila)



ARNESANO



CAVALLINO



LEQUILE



LIZZANELLO



MONTERONI DI
LECCE



SAN CESARIO
DI LECCE



SAN DONATO
DI LECCE



SAN PIETRO IN
LAMA



SURBO

AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI OSPITANTI PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE PER LE PERSONE BENEFICIARIE DELL'ASSEGNO DI INCLUSIONE O "IN SIMILI CONDIZIONI" DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI LECCE-PAL QUOTA FONDO LOTTA ALLA POVERTÀ.

PREMESSO CHE:

Il Comune di Lecce, nella qualità di ente Capofila dell'ambito Territoriale Sociale di Lecce, nell'ambito dell'azione n. 2 "Rafforzamento degli interventi di inclusione", della "Quota servizi Fondo Lotta alla Povertà", ha previsto l'attuazione di tirocini di inclusione sociale, così come programmati nel Piano di Attuazione Locale finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dall'Unione Europea in materia di contrasto alla emarginazione ed alla esclusione sociale, in armonia con quanto previsto dal D.l. del 30 dicembre 2021 "Piano-poverta-riparto-FP-2021-2023" al punto 3 che riprendendo l'articolo 7 del D. Lgs. n. 147 del 2017, precisa che tra i servizi, afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla L. 328 del 2000, per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato per la presa in carico dei beneficiari della misura Reddito di Cittadinanza, sono inclusi i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

Il PAL – Quota Servizi del Fondo Povertà prevede, tra l'altro, al suo interno, quale obiettivo di intervento, l'attivazione di tirocini di inclusione sociale.

I Tirocini di Inclusione Sociale sono un percorso di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia ed alla riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali.

Le linee guida "per l'impiego della quota lotta fondo povertà" stabiliscono al punto 6 comma 2 lettera a. che "i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" dovranno attenersi alle "regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".

Tali percorsi formativi sono attuati, quindi, in base a quanto disposto dalla L. r. n. 26/2023 e dalle "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" approvate dalla Conferenza permanente Stato-Regioni del 22.1.2015 e attivati sulla base di apposite convenzioni che definiscono compiti e obblighi dei soggetti sottoscrittori.

Il Comune di Lecce, Comune capofila dell'ATS di Lecce, con Determinazione Dirigenziale n. 1925 del 27/06/2025 ha approvato il presente Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di soggetti ospitanti per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale, nel territorio dell'ambito territoriale di Lecce, finanziati dal piano attuativo locale (PAL) – Quota Fondo Lotta Alla Povertà.

Articolo 1 – Oggetto dell'Avviso

Con il presente avviso si intende costituire un elenco di soggetti disponibili ad ospitare i beneficiari di Tirocini di Inclusione Sociale, individuati nell'ambito delle azioni progettuali a valere sul PIANO ATTUATIVO LOCALE (PAL) – QUOTA FONDO POVERTÀ, volti a favorire l'orientamento, la formazione, l'inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico.

Il Tirocinio di inclusione Sociale, misura di politica attiva del lavoro, consisterà in un percorso di formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali dei comuni afferenti all'Ambito territoriale in raccordo anche con i servizi sanitari competenti.

Il tirocinio viene attivato sulla base di un progetto di orientamento e formazione e si pone l'obiettivo di rafforzare le competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro attraverso azioni sinergiche con il mondo imprenditoriale, dei servizi (pubblici e privati) e del volontariato, e mira all'inclusione lavorativa e sociale delle persone beneficiarie della misura di inclusione attiva.

L'attivazione dei tirocini prevederà la sottoscrizione di un'apposita convenzione tra soggetto promotore e soggetto Ospitante. La convenzione può riguardare più tirocini anche di diverse tipologie, e definisce gli impegni, gli obblighi e le responsabilità delle due parti. Per ciascun tirocinante deve essere allegato alla convenzione, un progetto di tirocinio personalizzato, nel quale vengono descritti i contenuti e gli obiettivi formativi.

Il tirocinio formativo si svolgerà presso le aziende/enti che hanno presentato la propria adesione, con orari e modalità da concordare, nel rispetto del progetto personalizzato di ogni singolo beneficiario, che in ogni modo non dovrà superare le 25 ore settimanali per una durata massima di 12 mesi.

Complessivamente in tutto l'ATS di Lecce si prevede la realizzazione di n. 150 tirocini di inclusione sociale, aventi la durata di 12 mesi.

Per il tirocinio di inclusione sociale sarà riconosciuta ad ogni tirocinante un'indennità.

La frequenza alle attività da parte del tirocinante è obbligatoria. Il soggetto erogatore dell'indennità sarà l'ente promotore che provvederà alla corresponsione dell'importo al tirocinante solo a seguito dell'effettivo svolgimento delle ore previste.

Articolo 2 – Soggetti ospitanti

Possono manifestare la loro disponibilità i soggetti pubblici e privati che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale di Lecce, come definito dall'art. 5 della Legge Regionale n. 26 del 10 novembre 2023.

I soggetti ospitanti per l'attuazione dei tirocini dovranno manifestare la loro disponibilità ad ospitare tirocinanti sulla base degli obiettivi definiti dal progetto presentato considerato che l'art. 5 della Legge regionale n. 26/2023 comma 9) stabilisce che per i tirocini di Inclusione sociale il numero di beneficiari da ospitare non viene calcolato sulla scorta dei dipendenti presenti nell'ente.

Articolo 3 – Requisiti di partecipazione

Possono assumere il ruolo di soggetti ospitanti dei tirocini di inclusione sociale i datori di lavoro di qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale viene realizzato il tirocinio, che abbia la sede legale o una sede operativa nel territorio regionale e sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- b) garantire l'applicazione del CCNL di riferimento sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- c) essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 68/1999;
- d) non essere sottoposti a procedure concorsuali, salvo sia diversamente previsto da accordi sindacali;
- e) non avere in corso, all'interno della medesima unità operativa, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga o altri trattamenti di integrazione salariale straordinari erogati dai fondi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per attività equivalenti a quelle oggetto del tirocinio, salva diversa previsione contenuta all'interno di specifici accordi sindacali. Non rientra nel predetto divieto l'ipotesi in cui il soggetto ospitante abbia in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo;
- f) salva l'ipotesi di specifici accordi sindacali, non avere effettuato, all'interno della medesima unità operativa nei dodici mesi che precedono l'attivazione del tirocinio, licenziamenti collettivi e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei confronti di lavoratori impegnati in attività equivalenti a quelle a cui si riferisce il progetto formativo. Rientra nel predetto divieto l'ipotesi di licenziamento per fine appalto, salvo che, in forza di accordo sindacale, di norma di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola prevista all'interno dello stesso contratto di appalto, l'appaltatore subentrante non abbia provveduto a riassumere tutto il personale in forza al momento del subentro.

I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), ed f) devono essere posseduti al momento dell'attivazione del tirocinio ed essere conservati per l'intera durata del percorso formativo.

L'insussistenza di anche uno dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissione dell'istanza.

Secondo quanto previsto nell'art. 6 della Legge Regionale 26/2023 per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali, il tirocinio può essere attivato per tipologie lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo o per professionalità elementari connotate da compiti generici e ripetitivi, individuate sulla base di quanto previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante.

E' fatto divieto di attivare in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate tirocini extracurricolari per attività riservate alla professione.

Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto con il medesimo soggetto ospitante un precedente rapporto di lavoro in qualsiasi forma contrattuale (subordinata e non) nei ventiquattro mesi antecedenti l'attivazione del percorso formativo. Fa eccezione l'ipotesi in cui, nei sei mesi antecedenti l'attivazione del percorso formativo, il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio per conto del soggetto ospitante, per non più di trenta giorni, anche non consecutivi.

Si può svolgere un tirocinio in costanza di un rapporto di lavoro, nel rispetto dei principi e dei limiti di orario di cui al d.lgs. 66/2003.

Il soggetto ospitante può realizzare più di un tirocinio finalizzato all'inclusione sociale con il medesimo tirocinante, purché non contemporaneamente. Il tirocinio può essere realizzato anche nel caso in cui il tirocinante abbia avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante fermo restando che il tirocinio non può costituire esclusione del rapporto di lavoro e che non si possono ospitare, in qualità di tirocinanti, i lavoratori licenziati dallo stesso nei 24 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio.

Articolo 4 – Compiti del soggetto promotore

Il soggetto promotore ha l'obbligo di:

- a) favorire l'attivazione del tirocinio, supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e gestione delle procedure amministrative, anche per il tramite del tutor designato;
- b) fornire una informativa sia in fase preventiva che in fase attuativa della disciplina che regola l'istituto e a cui il soggetto ospitante e il tirocinante devono attenersi;
- c) predisporre il PFI e provvedere alla stesura del dossier individuale del tirocinante;
- d) verificare il possesso da parte del soggetto ospitante dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1 della Legge Regionale 26/2023;
- e) verificare il possesso, da parte del tutor aziendale, delle competenze professionali richieste per il perseguimento degli obiettivi formativi individuati nel progetto individuale;
- f) trasmettere all'Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competente, entro dieci giorni dall'avvio del percorso formativo, copia della convenzione e di ciascun PFI, nonché la comunicazione della proroga o rinnovo del tirocinio, comprensiva della integrazione del PFI;
- g) trasmettere mensilmente alle strutture sindacali territoriali di categoria, i dati, in forma anonima e aggregata, relativi ai tirocini attivati (settore di attività, profilo professionale, condizione sociooccupazionale del tirocinante, durata);
- h) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obblighi previsti nella convenzione, degli obiettivi contenuti nel piano formativo individuale e delle modalità attuative del tirocinio;
- i) comunicare tempestivamente alla Struttura regionale competente i casi di violazione di cui all'articolo 14;
- j) segnalare ai servizi ispettivi dell'Ispettorato nazionale del lavoro i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto formativo o incompatibili con la finalità formativa sottesa al tirocinio;
- k) provvedere al rilascio dell'attestazione finale delle competenze acquisite;
- l) contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini.
- m) Rimborsare le spese sostenute per spese accessorie, RC, INAIL, visite mediche, corsi e dispositivi di sicurezza, ai fini della corretta esecuzione del progetto;

Articolo 5 – Obblighi del soggetto ospitante

I soggetti ospitanti, oltre che ad essere in possesso di tutti i requisiti definiti dal presente avviso, dovranno:

- a) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla stesura del progetto formativo individuale;
- b) effettuare le comunicazioni obbligatorie telematiche relative all'attivazione, proroga, cessazione anticipata ed eventuale trasformazione del rapporto di tirocinio, nei termini e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e quelle riguardanti eventi che comportano la sospensione del tirocinio ai sensi dell'articolo 3, comma 11 (es. maternità, infortuni, malattia, ecc.), dandone contestualmente notizia al soggetto promotore;

- c) designare il tutor con funzioni di accompagnamento e supervisione del tirocinante;
- d) assicurare idonea informativa alle RSA/RSU o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria, sulla attivazione, sulla durata e sull'eventuale proroga o rinnovo del tirocinio;
- e) fornire al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio e ogni volta che si renda necessario, adeguata informazione e formazione sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008, nonché sui regolamenti aziendali, ove esistenti;
- f) mettere a disposizione del tirocinante le attrezzature e la strumentazione idonee per partecipare alle attività formative;
- g) concordare, in forma scritta, preventivamente con il soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti al progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc);
- h) collaborare con il soggetto promotore alle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio, garantendo al tirocinante l'accesso a tutte le conoscenze e le abilità necessarie all'acquisizione delle competenze previste nella figura professionale presa a riferimento nel progetto formativo;
- i) curare la gestione e l'invio mensile del registro delle presenze dei tirocinanti.
- j) segnalare al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) e la conseguente interruzione del tirocinio;
- k) collaborare, per il tramite del tutor designato, alla progressiva stesura del dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'attestazione finale.
- l) attivare gli oneri assicurativi, quali, RC, INAIL e provvedere, secondo normativa, a visite mediche, corsi, acquisto di dispositivi di sicurezza, ai fini della corretta esecuzione del progetto che **l'ente ospitante provvederà successivamente, a rimborsare su presentazione di appositi giustificativi.**

Art. 6 – Destinatari dei Tirocini

Destinatari dei tirocini saranno:

- i nuclei familiari e gli individui beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI) che abbiano sottoscritto il Patto per l'Inclusione Sociale.

- i nuclei familiari e gli individui che si trovino in simili condizioni economiche, in possesso di attestazione ISEE non superiore a 10.140,00 euro per i quali sussista una "presa in carico sociale" come definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n. 160 del 29 dicembre 2023 nelle Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato, ovvero: *"Funzione esercitata dal servizio sociale 8 professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia"*;

La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso i servizi sociali dei Comuni.

Art. 7 – Obblighi del tirocinante

Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel Progetto Formativo Individuale, svolgendo le attività secondo le indicazioni dei tutor, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro. E' tenuto a rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, gli obblighi di riservatezza e segretezza per quanto attiene ai dati e informazioni riguardanti i prodotti, i procedimenti amministrativi e i

processi organizzativi e produttivi di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio, nonché a partecipare agli incontri concordati con il tutor del soggetto promotore per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

Deve, inoltre:

- accettare le condizioni di partecipazione previste;
- firmare quotidianamente il registro per le ore di effettiva presenza;
- svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio seguendo le indicazioni del referente e dei tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordato e rispettando l'ambiente di lavoro;
- svolgere, laddove previsto, un corso di formazione in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, rispettando le relative norme in fase di svolgimento del tirocinio;
- in caso di malattia, presentare il certificato medico e darne copia al soggetto ospitante che provvederà a darne immediata comunicazione al soggetto promotore;

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento previo confronto con il referente e con il tutor nominato dal soggetto promotore.

Al tirocinante, all'esito della positiva valutazione dell'intera attività di tirocinio, verrà rilasciata l'attestazione finale da parte del soggetto promotore.

Si specifica che per i tirocini in parola, l'indennità indicata dal progetto costituisce un sussidio assistenziale di natura economica, finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

Il tirocinante ha diritto di ricevere l'indennità prevista dal progetto di tirocinio, nei limiti e nelle forme, nonché, alle condizioni previste nel presente Avviso, nella successiva Convenzione da stipulare e nella normativa e Linee Guida richiamate.

In particolare, al tirocinante, solo al raggiungimento del 70% delle presenze mensili, verrà corrisposta un'indennità (sussidio) per la partecipazione al Tirocinio stabilita in sede di predisposizione del progetto.

Percentuali di presenza inferiori, non permetteranno il pagamento della mensilità, che potrà essere recuperata solo recuperando le ore non svolte nel mese successivo a quello non erogato.

Art. 8 – Modalità di presentazione della Manifestazione di Interesse

I soggetti, in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 3, possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla selezione dei soggetti ospitanti disponibili ad attivare tirocini, presentando apposita istanza al soggetto promotore, Comune di Lecce capofila dell'Ambito Territoriale Sociale Lecce.

Le istanze potranno essere presentate e trasmesse con la modalità "a sportello" a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito del Comune di Lecce (<https://www.comune.lecce.it/>) e dei Comuni afferenti all'ATS di Lecce (Arnesano, Cavallino, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Surbo) da dove sarà possibile scaricare la domanda e i suoi allegati.

Le istanze saranno valutate periodicamente da una Commissione all'uopo nominata tra i funzionari in servizio presso l'ATS Lecce.

Il termine ultimo per l'invio delle proposte è il 31/12/2025 ore 12:00.

L'istanza di partecipazione in conformità al modello allegato è parte integrante del presente avviso, redatta in forma di autocertificazione, deve obbligatoriamente contenere tutte le previste informazioni e attestazioni obbligatorie, ivi incluso il nominativo e i dati identificativi del legale rappresentante e del referente incaricato su apposita delega. Deve, inoltre, essere corredata, a pena di esclusione, della copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale firmatario in corso di validità. Nell'istanza di

partecipazione l'Ente, oltre a dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 e a garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 5 del presente avviso, dovrà impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti ed in particolare dovrà:

- impegnarsi a redigere il progetto/i di tirocinio utile alla definizione dei numeri e delle attività da svolgere (Allegato E);
- impegnarsi, a seguito di ammissione, a stipulare la Convenzione di tirocinio extracurricolare (Allegato A);
- impegnarsi a compilare il Progetto Formativo Individuale (Allegato B) e l'autodichiarazione soggetto ospitante la Dichiarazione (allegato B.1);
- impegnarsi a designare un tutor aziendale con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro;
- impegnarsi a comunicare la sospensione o interruzione del tirocinio (allegato D);
- impegnarsi a tenere apposito registro individuale di presenza del tirocinante che sarà fornito mensilmente in originale al soggetto promotore (allegato C);
- impegnarsi a valutare l'esperienza svolta dal tirocinante compilando il Dossier individuale (allegato F) e ai fini del rilascio dell'Attestazione finale (Allegato G).

L'istanza di partecipazione corredata dagli allegati B1 ed E oltreché, dalla documentazione comprovante i requisiti, dovrà essere inviata a mezzo PEC del Comune di Lecce, comune Capofila dell'Ambito territoriale Sociale, all'attenzione dell'Ufficio di Piano con sede in Via Massimiliano Kolbe, snc, protocollo@pec.comune.lecce.it, e riportando chiaramente nell'oggetto la seguente dicitura:

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI OSPITANTI PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE PER LE PERSONE BENEFICIARIE DELL'ASSEGNO DI INCLUSIONE O "IN SIMILI CONDIZIONI" DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI LECCE-PAL QUOTA FONDO LOTTA ALLA POVERTÀ.

Art. 9 - Modalità di valutazione dell'idoneità dei soggetti interessati

L'idoneità dei soggetti ammessi a selezione sarà valutata da apposita Commissione interna, nominata e costituita da componenti dell'Ufficio di Piano che verrà convocata periodicamente in funzione delle istanze pervenute.

Successivamente alla fase di verifica dell'ammissibilità a selezione, finalizzata a verificare la completezza e la regolarità della documentazione prevista e il possesso dei requisiti di partecipazione, verrà redatto elenco stilato secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, il quale conterrà i nominativi dei soggetti ospitanti ritenuti idonei ad ospitare e promuovere i tirocini di inclusione sociale. All'elenco verrà data pubblicità sui siti istituzionali dei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Lecce. Si precisa, inoltre, che è prevista l'applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio.

Le Successive Convenzioni che si instaureranno a seguito di questa procedura avranno durata biennale.

Art. 10 – Motivi di esclusione

Le domande di adesione al presente Avviso Pubblico saranno automaticamente escluse nel caso in cui:

- non siano sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente proponente;
- siano redatte in maniera incompleta, tale da non individuarne il contenuto e non operando la disciplina sul soccorso istruttorio;
- siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione;

- si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;
- manchi anche di uno solo degli allegati previsti, in quanto ritenuti parte integrante del presente Avviso ed essenziali per la formulazione di una manifestazione di interesse seria e consapevole.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è il Comune di Lecce. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente procedura, nel rispetto degli obblighi di legge e per l'esecuzione delle finalità istituzionali.

In particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell'ammissibilità della domanda presentata e della verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio del Comune (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda.

Ai partecipanti (persone fisiche) sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo: privacy@liquidlaw.it.

Titolare del trattamento è il Comune di Lecce, con sede in Via Rubichi, n. 16 - 73100 Lecce (LE), C.F. 80008510754 - PEC: protocollo@pec.comune.lecce.it - Telefono: 0832.682111.

Il partecipante è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e, successivamente, durante l'eventuale esecuzione delle attività previste, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del D.Lgs. 196/2003 (e s.m.i.) eventualmente applicabili.

Il Comune di Lecce e il soggetto ospitante dovranno ulteriormente specificare e regolamentare - con separato e successivo atto (Convenzione) - i reciproci rapporti in materia di trattamento dati personali.

Articolo 13 – Informazioni

Il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Ilaria Semeraro, nella sua qualità di Referente della Misura "Assegno di Inclusione". Per informazioni e chiarimenti inerente al presente Avviso è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici 0832/682338 e all'indirizzo protocollo@pec.comune.lecce.it.